

# **Fondo Nazionale di Garanzia**

(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

## *Statuto*

*Maggio 2016*

## **TITOLO I**

### **Denominazione - Sede - Scopo - Definizioni - Dotazione finanziaria**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione - Sede - Scopo**

1. Il Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "Fondo"), istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. La durata del Fondo è fissata al 30 giugno 2050. Alla scadenza del termine l'Assemblea ne può deliberare la proroga.
5. La struttura e l'organizzazione interna sono disciplinate dal presente Statuto che stabilisce altresì i criteri generali concernenti la disciplina degli interventi indennitari, i rapporti tra il Fondo, gli aderenti e gli investitori. I relativi criteri applicativi sono stabiliti dal Regolamento operativo previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

#### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Statuto si intendono per:
  - a) "Fondo": il Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  - b) "aderenti o soggetti aderenti": i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a prestare servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, riportati nell'Appendice al presente Statuto:
    - le banche italiane, comunitarie e extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere i), l), m);
    - le società di intermediazione mobiliare (SIM), di cui alla seguente lettera n);
    - le società di gestione del risparmio (SGR), di cui alla seguente lettera o);
    - le società di gestione UE, di cui alla seguente lettera p);
    - le società fiduciarie, di cui alla seguente lettera q);
    - gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera r);
    - le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere s) e t);

- 
- i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di cui alla seguente lettera u);
  - gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF;  
nonchè le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento comunitarie e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio di cui alla seguente lettera bb), limitatamente all'attività svolta in Italia.  
Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
- c) "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
  - d) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
  - e) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
  - f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
  - g) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea;
  - h) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione europea;
  - i) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
  - l) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
  - m) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
  - n) "società di intermediazione mobiliare (SIM)": l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
  - o) "società di gestione del risparmio (SGR)": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
  - p) "società di gestione UE": la società di cui all'art. 1, comma 1, lett. o-bis) e art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
  - q) "società fiduciaria": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
  - r) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis), del TUF;

- s) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
  - t) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
  - u) "gestori di sistemi multilaterali di negoziazione": i soggetti, diversi dalle società di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-*bis* del TUF;
  - v) "succursale": la sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un soggetto definito dalla lettera b), che presta i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo è autorizzato;
  - w) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
  - x) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;
  - y) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del TUF;
  - z) "operazione di investimento": le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
  - aa) "investitore": la persona fisica o giuridica che ha affidato a un soggetto aderente al Fondo denaro o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lett. z);
  - bb) "servizio accessorio": il servizio di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) del TUF, laddove accessorio ad operazioni di investimento, indicato nell'Appendice al presente Statuto.
2. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a quelle previste dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto. Resta inteso che le medesime definizioni dovranno comunque intendersi ed interpretarsi alla luce delle eventuali modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero in futuro essere introdotte.

### **Articolo 3**

#### **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita:
  - a) dai contributi e dalle quote versati dai soggetti aderenti ai sensi degli artt. 18, 21 e 22;
  - b) dalle somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 59, comma 4, del TUF;
  - c) dai proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide;
  - d) da ogni altro provento di carattere ordinario e straordinario.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è depositata in banche classificate come "primi 5 gruppi dimensionali" o "altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi" secondo i criteri dimensionali previsti dalla Banca d'Italia. Può essere investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 67 del TUF, emessi da banche dell'Ue o da primari organismi finanziari sopranazionali.
3. Lo schema della dotazione finanziaria del Fondo è dettagliato nel Regolamento operativo.

## **TITOLO II**

### **Organi - Struttura del Fondo**

#### **Articolo 4**

##### **Organi**

1. Sono Organi del Fondo:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Comitato di gestione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio sindacale;
  - e) il Direttore.

#### **Articolo 5**

##### **Costituzione e competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai soggetti aderenti.
2. L'Assemblea:
  - a) delibera il numero e nomina i membri del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 7;
  - b) nomina due sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 13;
  - c) determina il compenso dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci;
  - d) determina i contributi a copertura delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 18;
  - e) delibera il ricorso a forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 22, comma 1;
  - f) approva il rendiconto della gestione;
  - g) delibera le modifiche dello Statuto;
  - h) delibera la durata del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 4;
  - i) delibera sulla responsabilità dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2, unitamente al rendiconto della gestione, sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.

---

## Articolo 6

### Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. I soggetti aderenti partecipano all'Assemblea in proprio o per delega scritta rilasciata ad altro soggetto aderente o alla propria Associazione di categoria. Le deleghe devono pervenire al Fondo almeno sette giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, telefax o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 45 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione, la determinazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) e l'eventuale ripartizione dei costi di cui all'art. 5, comma 2, lett. e). L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando lo deliberi il Comitato di gestione o lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno il venti per cento dei voti complessivamente spettanti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, dal membro del Comitato di gestione più anziano di età. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o dal notaio.
5. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati, in prima convocazione, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente spettanti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.
6. Ogni soggetto aderente ha diritto ad un voto e a un voto aggiuntivo per ogni 100.000 euro di base contributiva dell'ultimo esercizio per la quale sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1. Il diritto di voto non può essere esercitato dai soggetti aderenti che non abbiano regolarmente comunicato la base contributiva nei termini e con le modalità di cui all'art. 20, comma 1.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.
8. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui all'art. 5, comma 2, lett. g) e h) è necessaria:
  - a) la presenza di tanti soggetti aderenti che rappresentino più della metà dei voti complessivamente spettanti;
  - b) l'approvazione di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.
9. Le votazioni per le nomine alle cariche statutarie si svolgono secondo le modalità di cui all'art. 7, e con le procedure stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti.
11. Di ogni Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

### **Articolo 7**

#### **Comitato di gestione – Nomina membri del Comitato di gestione**

1. Il Comitato di gestione è composto di 7 (sette) o 9 (nove) membri a seconda che i soggetti legittimati che abbiano presentato le designazioni siano rispettivamente in numero non superiore a tre ovvero maggiore di tre.
2. Il numero dei membri è deliberato dall'Assemblea.
3. La ripartizione dei membri tra categorie di soggetti aderenti avviene nel rispetto del principio di proporzionalità in funzione della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, in modo che:
  - la maggioranza assoluta dei membri sia attribuita alla categoria di soggetti aderenti cui è riferibile la maggioranza della base contributiva, come sopra definita;
  - i restanti membri siano ripartiti tra le altre categorie di soggetti aderenti in modo tale che, se tali categorie sono almeno due, alla categoria che, tra di esse, rappresenti la base contributiva più alta, siano attribuiti n. 2 (due) membri.
4. Le designazioni possono essere presentate dalle Associazioni di categoria di soggetti aderenti al Fondo che abbiano ricevuto delega per almeno il 2% dei voti assembleari complessivamente spettanti agli aderenti. Ciascuna Associazione può designare membri per una sola delle categorie di cui al comma 3.
5. Le designazioni possono essere presentate anche da tanti aderenti non iscritti alle Associazioni di categoria che rappresentino almeno i due terzi di tutti gli aderenti.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, le designazioni devono pervenire al Fondo almeno quattro giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
7. Sulla base delle designazioni di cui ai commi che precedono viene sottoposta al voto dell'Assemblea un'unica lista di candidati, con indicazione dei rispettivi designanti. Il numero dei membri e la lista sono approvati con la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 7. Ove nella lista siano indicati candidati in numero superiore a quello deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, ciascun votante esprime la propria preferenza con indicazione nominativa dei candidati per i quali intende esprimere il proprio voto. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi che precedono, risultano eletti i candidati che avranno ricevuto, per ciascuna categoria, il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

## **Articolo 8**

### **Requisiti dei membri del Comitato di gestione**

1. I membri del Comitato di gestione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.
2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.
4. Ai membri del Comitato di gestione compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

## **Articolo 9**

### **Durata dell'incarico – Rinuncia**

1. Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.
2. I membri del Comitato di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il membro del Comitato di gestione che rinunci all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio sindacale.
4. Il Comitato di gestione nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.
5. Qualora uno o più membri del Comitato di gestione vengano a cessare dalla carica nel corso dell'esercizio, il Comitato provvede alla sostituzione per cooptazione, nel rispetto del criterio di composizione di cui all'art. 7, comma 1, nominando le persone tempestivamente designate da chi aveva designato i membri cessati dalla carica. I membri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri in carica, decade l'intero Comitato di gestione, che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi membri. L'Assemblea viene tempestivamente convocata per le nuove nomine.

## **Articolo 10**

### **Riunioni e deliberazioni del Comitato di gestione**

1. Il Comitato di gestione si riunisce su iniziativa del Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno tre membri o il Collegio sindacale.
2. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine



- 
- del giorno, deve essere spedito a mezzo telefax o posta elettronica certificata, o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni di calendario prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito, per telefax o posta elettronica certificata, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. La riunione del Comitato di gestione può svolgersi, o i membri possono parteciparvi, anche con mezzi di telecomunicazione.
  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
  5. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello Statuto, l'approvazione e la modifica del Regolamento operativo e la nomina del Direttore è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
  6. Il membro del Comitato di gestione deve dare notizia agli altri membri e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, abbia in una determinata deliberazione o argomento all'ordine del giorno, precisandone natura, termini, origine e portata. Laddove l'interesse del membro del Comitato di gestione sia in conflitto con quello del Fondo, egli è tenuto a non presenziare alla trattazione e alla deliberazione sull'argomento. In tali casi, il Comitato di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza della eventuale deliberazione assunta.
  7. Il Direttore assiste alle riunioni del Comitato di gestione.
  8. Il verbale della riunione del Comitato di gestione è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

## **Articolo 11**

### **Poteri del Comitato di gestione**

1. La gestione del Fondo è attribuita al Comitato di gestione cui spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi del Fondo, fatte salve le specifiche materie riservate all'Assemblea.
2. In via meramente esemplificativa, il Comitato di gestione delibera su:
  - a) le istanze di intervento;
  - b) il preventivo delle spese di funzionamento;
  - c) le spese di funzionamento;
  - d) la banca cui affidare il servizio di cassa;
  - e) l'investimento delle disponibilità liquide;
  - f) la nomina del Direttore, determinandone i poteri;
  - g) la struttura e la composizione dell'organico e il trattamento economico del personale dipendente, su proposta del Direttore;
  - h) l'esclusione di un soggetto aderente, ai sensi dell'art. 24;
  - i) le sanzioni a carico dei soggetti aderenti, ai sensi dell'art. 27;

- 
- l) il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 18, nonché l'eventuale versamento di acconti;
  - m) il coefficiente e l'aliquota percentuale per il calcolo dei contributi a copertura degli interventi istituzionali, ai sensi dell'art. 21;
  - n) la ripartizione tra i soggetti aderenti dei costi di un eventuale ricorso a forme assicurative, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 22;
  - o) il progetto del rendiconto della gestione, da sottoporre all'Assemblea;
  - p) le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
  - q) il testo del Regolamento operativo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi degli artt. 11 e 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485;
  - r) le controversie e le procedure giudiziarie di ogni grado;
  - s) il conferimento di mandati, procure - anche alle liti - e incarichi di consulenza.
3. Il Comitato di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni richieste ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), del TUF.
  4. Il Comitato di gestione stabilisce entro quali limiti i poteri di cui alle lettere c), e), r) e s), possono essere esercitati dal Presidente, il quale riferisce al Comitato nella riunione immediatamente successiva.

## **Articolo 12**

### **Presidente del Comitato di gestione**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di gestione, fissandone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Comitato di gestione ai sensi del precedente art. 11, comma 4.
4. In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro del Comitato di gestione più anziano di età.

## **Articolo 13**

### **Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui:
  - a) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza della categoria di soggetti aderenti cui è riferibile la maggioranza della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1;

- 
- b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle altre categorie di soggetti aderenti al Fondo;
  - c) uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 è effettuata con le modalità di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7.
  3. Il sindaco nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze è il Presidente del Collegio.
  4. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nel caso venga a cessare, nel corso dell'esercizio, un sindaco effettivo, gli subentra il sindaco supplente designato dalla medesima categoria di soggetti aderenti. Il nuovo sindaco resta in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al comma 2. I sindaci così nominati scadono insieme a quelli in carica. Nel caso venga a mancare il sindaco effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli subentra il sindaco supplente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  5. Il Collegio sindacale esercita il controllo, anche contabile, sull'attività del Fondo ai sensi degli artt. 2403, 2403-bis e 2409-bis, comma 2, del codice civile.
  6. Il Collegio sindacale partecipa all'Assemblea e assiste alle riunioni del Comitato di gestione.
  7. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale convoca l'Assemblea. Il Collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. In tali casi, e laddove vengano riscontrate irregolarità di carattere rilevante nell'amministrazione e nel funzionamento del Fondo o impedimenti al regolare adempimento degli interventi istituzionali, i sindaci, anche individualmente, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Articolo 14**

##### **Requisiti dei sindaci – Compenso dei sindaci**

1. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.
2. Per i sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per i sindaci, nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), i requisiti sono accertati e la decadenza è dichiarata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai sindaci compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

### **Articolo 15**

#### **Direttore**

1. Il Direttore deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.
2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il Comitato di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.
3. Il Direttore ha la firma del Fondo in conformità alle procure conferitegli dal Comitato di gestione.
4. Il Direttore è il capo del personale e degli uffici del Fondo e sovrintende al loro funzionamento.
5. Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi statutari e agli altri compiti che gli sono delegati dal Comitato di gestione.
6. Il Direttore predispose il preventivo delle spese di funzionamento e il progetto del rendiconto della gestione.

## **TITOLO III**

### **Aderenti**

#### **Capo I - Aderenti**

### **Articolo 16**

#### **Adesione al Fondo**

1. Aderiscono al Fondo, formulando apposita istanza di adesione secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo:
  - a) i soggetti che intendono richiedere alla competente Autorità di vigilanza l'autorizzazione a prestare i servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, salvo che intendano aderire ad altro sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF;

- b) le banche e le imprese di investimento extracomunitarie, che intendono richiedere alla competente Autorità di vigilanza l'autorizzazione a prestare in Italia, tramite succursale, i servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, limitatamente all'attività svolta in Italia dalle succursali, salvo che aderiscano ad altro sistema di indennizzo estero riconosciuto equivalente ai sensi dell'art. 60, comma 2, del TUF, ovvero intendano aderire ad altro sistema di indennizzo nazionale riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF.
2. Possono, altresì, aderire al Fondo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del TUF, formulando apposita istanza di adesione, secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo, le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento comunitarie e società di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e attività di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, limitatamente all'attività svolta in Italia, al fine di integrare la tutela offerta agli investitori dal sistema di indennizzo dello Stato di origine.
  3. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata e ha efficacia dalla data del provvedimento di autorizzazione che l'Autorità di vigilanza comunica al Fondo.
  4. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 2 ha efficacia dalla data di comunicazione del Fondo di accettazione della richiesta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscono l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.
  5. Il Fondo pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti aderenti. Gli obblighi informativi degli aderenti sono previsti dal Regolamento operativo.

## **Capo II**

### **Contribuzioni - Spese di funzionamento - Interventi istituzionali**

#### **Articolo 17**

##### **Copertura finanziaria del Fondo**

1. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali è a carico dei soggetti aderenti ed è determinata secondo i criteri previsti dagli artt. 18, 21 e 22.

#### **Articolo 18**

##### **Contribuzione dei soggetti aderenti**

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento è fissato dall'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, sulla base del preventivo di spesa dell'esercizio di riferimento. Il Comitato di gestione, in

caso di necessità e urgenza, può richiedere acconti sul versamento del contributo prima dello svolgimento dell'Assemblea nella quale il contributo viene deliberato.

2. Il contributo annuale è costituito da una quota fissa unitaria, non divisibile, uguale per tutti i soggetti aderenti. Le modalità e i termini di versamento sono disciplinati dal Regolamento operativo.
3. In caso di adesione o cessazione in corso d'anno è dovuto l'intero importo del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e non sono previsti rimborsi pro-rata del contributo stesso.
4. L'eventuale eccedenza dell'importo dei contributi versati rispetto alle spese di funzionamento effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio di riferimento rimane acquisita al Fondo in apposita posta di bilancio a copertura di spese future e/o straordinarie.

### **Articolo 19**

#### **Base contributiva**

1. La base contributiva ai fini della copertura finanziaria degli interventi istituzionali è costituita dai seguenti aggregati:
  - a) per la prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), c), *c-bis*), d), e), f), g), del TUF: i proventi lordi relativi all'esercizio di riferimento;
  - b) per la prestazione del servizio e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), del TUF: i volumi intermediati in conto proprio relativi all'esercizio di riferimento.
2. Dalla base contributiva sono esclusi gli aggregati relativi ai servizi e attività di investimento prestati ai soggetti di cui all'art. 28, lett. a), b) e c).

### **Articolo 20**

#### **Comunicazioni della base contributiva al Fondo**

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati relativi alla propria base contributiva, come identificata dall'art. 19, entro novanta giorni dalla chiusura del proprio esercizio, con le modalità previste dal Regolamento operativo.

### **Articolo 21**

#### **Copertura finanziaria degli interventi istituzionali**

1. Il Comitato di gestione delibera l'aliquota percentuale del contributo necessario alla copertura finanziaria degli interventi istituzionali, in funzione dei mezzi necessari per gli interventi da effettuare. Tale aliquota si applica sui seguenti aggregati della base contributiva individuale pervenuti al Fondo a norma dell'art. 20:

- a) per i servizi e attività di cui all'art. 19, comma 1, lett. a): proventi lordi;
  - b) per il servizio e attività di cui all'art. 19, comma 1, lett. b): prodotto tra i volumi intermediati e il coefficiente deliberato dal Comitato di gestione e verificato dal Collegio sindacale, calcolato - sulla base degli aggregati di sistema comunicati da tutti i soggetti aderenti (volumi intermediati e commissioni percepite per la prestazione del servizio e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), del TUF, ripartiti nelle singole componenti di negoziazione secondo i criteri deliberati dal Comitato di gestione e comunicati ai soggetti aderenti) - quale valore medio dei coefficienti medi ponderati (incidenza delle singole componenti sul totale delle negoziazioni) degli ultimi cinque esercizi.
2. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono quelli relativi:
    - all'ultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate dopo il 31 marzo di ciascun anno;
    - al penultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ciascun anno.
  3. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti alla metà per i seguenti servizi e attività di investimento:
    - a) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
    - b) ricezione e trasmissione di ordini;
    - c) consulenza in materia di investimenti;
    - d) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
  4. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto per i servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, prestati dalle banche che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.
  5. Il contributo non può essere inferiore ad un importo equivalente al 50% del contributo richiesto a copertura delle spese di funzionamento, anche in caso di segnalazione di base contributiva pari a zero.
  6. Le modalità e i termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali sono disciplinati dal Regolamento operativo.

## **Articolo 22**

### **Forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali l'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, può deliberare il ricorso a forme assicurative, il cui costo è ripartito tra i soggetti aderenti con i criteri di cui all'art. 21.
2. Le modalità e i termini di versamento della quota di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento operativo.

---

### **Capo III**

#### **Cessazione - Sanzioni**

##### **Articolo 23**

###### **Cessazione dell'adesione al Fondo**

1. L'adesione al Fondo cessa:
  - a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione o abilitazione a prestare i servizi e attività di investimento di cui all'art. 2 e all'Appendice al presente Statuto o di cancellazione dal ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del TUF ed ha efficacia dalla data del suddetto provvedimento;
  - a seguito di cancellazione della succursale di banca o impresa di investimento comunitaria dagli elenchi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento tenuti dalle Autorità di vigilanza italiane ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;
  - a seguito di esclusione, nei casi previsti dal successivo art. 24 ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;
  - a seguito di recesso ed ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo, con le modalità di cui al successivo art. 26.
2. Restano fermi gli obblighi dei soggetti aderenti al versamento delle contribuzioni e all'invio delle comunicazioni specificamente previsti nel Regolamento operativo.
3. I contributi versati o maturati alla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo rimangono acquisiti definitivamente al Fondo.
4. Dalla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo gli esponenti del soggetto aderente cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
5. I soggetti aderenti provvedono:
  - a pubblicizzare la cessazione della propria adesione al Fondo con tempestiva comunicazione diretta ai singoli clienti e con avviso pubblicato sul proprio sito internet contenente gli estremi dei provvedimenti di cui al comma 1;
  - ad eliminare dai propri atti o documenti l'indicazione relativa all'adesione al Fondo di cui al Regolamento operativo.
6. Il Fondo rende nota la cessazione dell'adesione dell'intermediario con avviso pubblicato sul proprio sito internet.

##### **Articolo 24**

###### **Procedura di esclusione**

1. Il Fondo avvia la procedura di esclusione nei confronti dei soggetti aderenti nei casi di:



- a) mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e/o mancato versamento dei contributi a copertura finanziaria degli interventi istituzionali e delle quote di cui agli artt. 21 e 22, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento;
  - b) mancato versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e delle sanzioni di cui agli artt. 18 e 27, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento.
2. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Fondo contesta al soggetto aderente l'inadempimento nel rispetto dei termini e delle forme di cui al D.M. 14 novembre 1997, n. 485, secondo le modalità specificate nel Regolamento operativo.
  3. L'esclusione è deliberata dal Comitato di gestione e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione del Fondo, inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.
  4. Nel corso della procedura di esclusione il soggetto aderente è tenuto all'adempimento degli obblighi statuari.
  5. Dalla data di avvio della procedura di esclusione il soggetto aderente è ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
  6. L'esclusione deve essere pubblicizzata con le modalità di cui all'art. 23, commi 5 e 6.
  7. Il soggetto escluso è comunque tenuto agli obblighi specificamente previsti nel Regolamento operativo.
  8. In ogni caso, la procedura di esclusione del soggetto aderente di cui al presente articolo cessa ove il medesimo soggetto aderente adempia ai propri obblighi statuari nel corso del procedimento di esclusione avviato dal Fondo a suo carico, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni indicate nel Regolamento operativo.

## **Articolo 25**

### **Soggetti aderenti sottoposti a procedure concorsuali**

1. La procedura di esclusione dal Fondo non può essere avviata o proseguita nei confronti di un soggetto aderente sottoposto ad amministrazione straordinaria.
2. Il soggetto aderente di cui al comma 1 è tenuto al versamento del contributo previsto dall'art. 18 mentre il versamento del contributo di cui all'art. 21 e della quota di cui all'art. 22 sono sospesi.
3. Il soggetto aderente di cui al comma 1 è ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria i suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
4. Il soggetto aderente assoggettato a procedure concorsuali non è tenuto al versamento dei contributi previsti dagli artt. 18 e 21 e della quota prevista dall'art. 22. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

---

## **Articolo 26**

### **Recesso dal Fondo**

1. I soggetti aderenti su base volontaria possono recedere dall'adesione al Fondo. Il recesso deve essere comunicato al Fondo con comunicazione sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, e inviata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Contestualmente, il soggetto aderente e il Fondo informano il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob.
2. Il recesso ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo. Il soggetto aderente è comunque tenuto all'adempimento degli obblighi specificamente previsti nel Regolamento operativo.
3. Dalla data in cui ha efficacia il recesso, gli esponenti del soggetto di cui al comma 1 cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
4. Il recesso è pubblicizzato con le modalità di cui all'art. 23, commi 5 e 6.

## **Articolo 27**

### **Provvedimenti in caso di inadempimento degli obblighi statutari**

1. Ferme restando le previsioni di cui agli artt. 6, comma 6 e 24, il Fondo, nel caso di inadempimento degli obblighi statutari, contesta l'addebito al soggetto interessato con le modalità e i termini specificati nel Regolamento operativo e, valutate le eventuali controdeduzioni, può adottare i seguenti provvedimenti:
  - a) sospensione dal diritto di voto in Assemblea;
  - b) cessazione degli esponenti del soggetto aderente da eventuali incarichi negli Organi del Fondo;
  - c) sanzioni per il ritardo nella comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e nel versamento dei contributi di cui agli artt. 18 e 21 e della quota di cui all'art. 22, determinate secondo i criteri indicati nel Regolamento operativo.
2. Le somme percepite a seguito dell'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente, versate con le modalità e i termini di cui al Regolamento operativo sono imputate a copertura delle spese di funzionamento.
3. Il Fondo dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente.

---

## TITOLO IV

### Investitori

#### Articolo 28

##### Soggetti esclusi dall'indennizzo

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:
  - a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
  - b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
  - c) società appartenenti allo stesso gruppo del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
  - d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale del soggetto aderente, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
  - e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente o di altre società del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
  - f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio del soggetto aderente o di altre società del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
  - g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;
  - h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del soggetto aderente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
  - i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

#### Articolo 29

##### Crediti ammessi all'indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la

---

prestazione dei servizi e attività di investimento, nonchè del servizio accessorio, così come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali dei soggetti aderenti al Fondo, insediate in Stati membri dell'Unione europea, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato membro ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato membro ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo è limitato all'importo previsto dal richiamato art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
3. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie indicate all'art. 16, comma 1, lett. b), aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.
4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento comunitarie e di società di gestione UE, indicate all'art. 16, comma 2, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui al comma 1; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, fino alla concorrenza dell'importo previsto dal comma 1.
5. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se i servizi siano stati prestati da soggetti autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.
6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento, nonchè del servizio accessorio, così come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione o abilitazione, o la cessazione dell'adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5.

7. Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo.

### **Articolo 30**

#### **Limiti alla cumulabilità degli indennizzi**

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui all'art. 29 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

### **Articolo 31**

#### **Surroga del Fondo**

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati, secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo.

## **TITOLO V**

### **Rendiconto della gestione**

#### **Articolo 32**

#### **Rendiconto della gestione del Fondo**

1. Il rendiconto della gestione è redatto in base alle norme del codice civile in materia di bilancio delle società per azioni, per quanto applicabili.
2. L'esercizio si chiude il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il progetto del rendiconto della gestione deve essere comunicato al Collegio sindacale, con la nota integrativa e la relazione del Comitato di gestione, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.
4. Il rendiconto della gestione è presentato all'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO VI**

### **Foro competente**

#### **Articolo 33**

#### **Foro competente**

1. Per le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è competente il Foro del luogo ove ha sede legale il Fondo.

## **TITOLO VII**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Articolo 34**

##### **Procedure concorsuali anteriori al 1 gennaio 2002**

1. Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente all'1.01.2002, l'indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

#### **Articolo 35**

##### **Comitato di gestione - Collegio sindacale**

1. Le modalità di nomina del Comitato di gestione di cui all'art. 7 e del Collegio sindacale di cui all'art. 13 saranno applicate a partire dal primo rinnovo degli organi collegiali successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

#### **Articolo 36**

##### **Modifiche dello Statuto**

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente Statuto sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il presente Statuto e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.

### Appendice

- i) Ai fini del presente Statuto, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del TUF, per **servizi e attività di investimento** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
- a) negoziazione per conto proprio;
  - b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  - c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  - c-bis) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  - d) gestione di portafogli;
  - e) ricezione e trasmissione di ordini;
  - f) consulenza in materia di investimenti;
  - g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
- ii) Ai fini del presente Statuto, per **servizio accessorio** deve intendersi esclusivamente il servizio di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) del TUF, ossia la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi, laddove accessori ad operazioni di investimento.